

IN BREVE n. 037-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE INDIRETTE: RAPPORTO TRA ADESIONE e RICORSO

Domanda

Venditore e compratore ricevono un avviso di accertamento dell'imposta ipotecaria e catastale. Il venditore vuole fare ricorso. Il compratore, invece, vuole fare adesione. Chi ha potere di decidere?

Risponde G. Mingione

L'accertamento con adesione delle imposte indirette può essere definito anche da uno solo dei coobbligati e può riguardare la definizione di questioni non di natura estimativa (circolare ministeriale 235/E del 1997, capitolo II, paragrafo 1.2). Un contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento relativo all'imposta di registro, ipotecaria o catastale, ha la possibilità, prima di impugnare l'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, di formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione. Al momento dell'eventuale perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento perde automaticamente efficacia (articolo 12 del Dlgs 218/1997), diventando inoppugnabile da parte degli altri obbligati, anche non aderenti.

DL 69/2013 (LEGGE 98/2013) - SOPPRESSIONE CERTIFICAZIONI SANITARIE PER I MINORI

L'art. 42, comma 1, lettera b) della legge n. 98/2013 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 69/2013, ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica al lavoro per le lavorazioni non a rischio previste dall'art. 9 del DPR n. 1668/1956 (si tratta delle visite mediche preventive per l'assunzione presso imprese artigiane), e dall'art. 8 della legge n. 977/1967.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.L.vo n. 81/2008, le visite preventive e periodiche previste dall'art. 8 della legge n. 977/1967 non sono più previste, fatta eccezione per le c.d. "lavorazioni a rischio", riportate negli allegati I e II della legge.

Pertanto non è più obbligatoria la visita preventiva di idoneità all'attività lavorativa per i bambini ed i minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, con le limitazioni previste all'art. 4, comma 2, e con le modalità richieste dal DPR n. 365/1994 che subordina l'autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro ad una serie di condizioni.

Anche le certificazioni preassuntive (DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 e legge 17 ottobre 1967, n. 977) per aspiranti apprendisti, maggiorenni o minorenni (nel settore artigiano dopo l'assunzione) sono state soppresse.

L'articolo 42-bis della Legge 98/2013 abolisce l'obbligatorietà della certificazione medica per attività ludico-motorie e amatoriali; rimane invece l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportive non agonistiche, ma con facoltà (non obbligatorietà) da parte del medico o del pediatra di eventuali ulteriori accertamenti come l'ECG.

DL 69/2013 convertito in Legge 98/2013 - Art. 42 - Soppressione certificazioni sanitarie

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità" psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità" per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità" fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui: 1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneità" psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà' del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità" fisica,» sono soppresse.

6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

DL 69/2013 convertito in Legge 98/2013 - Art. 42-bis Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attivita' sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

PENSIONI - PROPOSTA DI F. ABRUZZO A D. CAPEZZONE

Franco Abruzzo a Daniele Capezzone (PdL): “Non occuparti delle pensioni costruite con il lavoro, ma fai tagliare del 50% le indennità dei tuoi colleghi parlamentari (20mila euro al mese) e poi battiti per recuperare alle casse statali gli ingenti patrimoni dei mafiosi e degli evasori. Saresti un benemerito”.

Roma, 6 settembre 2013. Daniele Capezzone, maturità classica, deputato Pdl e presidente della Commissione Finanze della Camera, intervistato il 4 settembre a Virus ha urlato: "Basta con le pensioni d'oro"

In particolare Capezzone ha parlato di 650mila pensionati con più di 3mila euro al mese e di 38mila pensionati con un assegno di 90mila euro all'anno, mescolando pensioni presunte d'oro e pensioni presunte d'argento. E poi ha aggiunto che tutte quelle pensioni possono essere dimezzate “senza che nessuno sia rovinato”. Diamo un consiglio sottovoce a Daniele Capezzone: si occupi del Parlamento dove corrono stipendi di 20mila euro al mese accompagnati da benefit mostruosi e indecenti a fronte di una attività spesso e talora limitata a poche ore settimanali. L'ex radicale Capezzone dovrebbe battersi per tagliare del 50% le indennità dei suoi colleghi, ma anche quelle dei boiardi di Stato. E poi, come presidente della Commissione Finanze della Camera, dovrebbe dare una spinta alla confisca rapida dei patrimoni della mafia e dei ladri (=evasori). Si tratta di recuperare da 400 a 600 miliardi di euro. Capezzone ha l'occasione storica di legare il suo nome a questa battaglia meritoria anche se dovesse trovare ostacoli nel suo partito. Forza Daniele, facci sognare!!! (*Franco Abruzzo*)

Ecco una panoramica (forse un po' vecchiotta) delle indennità dei parlamentari con i relativi benefits:

STIPENDIO Euro 19.150,00 AL MESE
STIPENDIO BASE circa Euro 9.980,00 al mese
PORTABORSE circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare)
RIMBORSO SPESE AFFITTO circa Euro 2.900,00 al mese
INDENNITA' DI CARICA (da Euro 335,00 circa a Euro 6.455,00) TUTTI ESENTASSE
TELEFONO CELLULARE gratis
TESSERA DEL CINEMA gratis
TESSERA TEATRO gratis
TESSERA AUTOBUS - METROPOLITANA gratis
FRANCOBOLLI gratis
VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis
CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis
PISCINE E PALESTRE gratis
FS gratis
AEREO DI STATO gratis
AMBASCIATE gratis
CLINICHE gratis
ASSICURAZIONE INFORTUNI gratis
ASSICURAZIONE MORTE gratis
AUTO BLU CON AUTISTA gratis
RISTORANTE gratis (nel 1999 hanno mangiato e bevuto gratis per Euro 1.472.000,00).

Intascano uno stipendio e hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento mentre obbligano i cittadini a 35 anni di contributi (41 anni per il pubblico impiego)

Circa Euro 103.000,00 li incassano con il rimborso spese elettorali (in violazione alla legge sul finanziamento ai partiti), più i privilegi per quelli che sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o della Camera. (Es: la sig.ra Pivetti ha a disposizione e gratis un ufficio, una segretaria, l'auto blu ed una scorta sempre al suo servizio)

La classe politica ha causato al paese un danno di 1 MILIARDO e 255 MILIONI di EURO.

La sola camera dei deputati costa al cittadino Euro 2.215,00 al MINUTO !!

PENSIONI - PILLOLE di Marco Perelli Ercolini

Ci sono milioni di pensionati che percepiscono vitalizi basati sul sistema retributivo secondo alcuni sproporzionati in relazione ai contributi versati, comunque troppo alti....ma se ciò è vero di chi la colpa?

Non certo del pensionato che però ha fatto conti concreti per il suo postlavorativo.

Ma può essere modificato un diritto soggettivo perfezionato? su cui tra l'altro ogni pensionato ha impiantato il castelletto e il tenore di vita.

E' utile sapere cosa dicono alcuni politici nella frenetica rincorsa alla ricerca di soldi (colla scusa delle pensioni basse, ma verosimilmente per colmare altri buchi) sfruttando l'onda demagogico-popularistica di coloro che hanno e avranno basse pensioni (attenzione: scarsi periodi di lavoro, ma anche molti periodi di lavoro in nero!). L'integrazione delle pensioni sociali o inferiori al minimo, giusta espressione sociale di civiltà solidaristica, va trovata con la fiscalità .

Enrico Giovannini, ministro del Lavoro (l'esperto che incaricato non ha saputo far analisi di confronto e congruità dei corrispettivi dei politici), sta valutando con i suoi tecnici i numeri dell'Inps. Ma il dato certo è che circa 16 milioni di persone percepiscono assegni pensionistici sotto i 3 mila euro lordi al mese (12 milioni non arrivano a 1.500 euro), mentre sono meno di 670 mila i pensionati più «ricchi» (solo 38 mila superano i 90 mila euro lordi annui sui quali era calcolato il contributo di solidarietà dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale).

Giuliano Cazzola, responsabile welfare di Scelta civica, ha una proposta articolata. Prevede, sopra 90 mila euro lordi annui, di ricalcolare la pensione anche con il metodo contributivo, oltre che con il retributivo: «Se c'è una differenza, si paga per cinque anni un contributo di solidarietà, che essendo transitorio e non permanente non è anticostituzionale» Ma è una proposta tecnicamente complessa, perché non ci sono tutti i dati storici dei contributi versati (l'Inps li ha dal 1974, l'Inpdap dal 1996) e comunque il risparmio, colpendo solo i pensionati ricchi, sarebbe modesto. Infatti, «per il futuro si possono prevedere nuovi scaglioni con perequazioni e rendimenti minori per le pensioni più alte».

Yoram Gutgeld, deputato del Pd e consigliere economico di Matteo Renzi. «Non bisogna parlare di contributo di solidarietà: si tratta di abbassare le pensioni. Solo quelle alte, però, sopra 3.500 euro lordi mensili, e non coperte da sufficienti contributi. L'idea è che rinuncino a una piccola parte del privilegio finora ottenuto». Gutgeld non ha ancora presentato una proposta di legge perché, spiega: «Voglio fare un lavoro di cesello, in collaborazione con l'Inps, ma sta di fatto che occorre una riforma perché paghiamo pensioni esagerate: parlo di quelle pubbliche e non di quelle versate dalle casse privatizzate dei professionisti, che sono giuridicamente autonome».

Con la filosofia presa in considerazione perché queste differenze tra categorie di pensionati?

Maurizio Sacconi, ex ministro del Pdl e ora presidente della commissione Lavoro del Senato: «Il problema non è colpire chi è già in pensione, ma tutelare chi la pensione rischia di non

averla». L'obiettivo di Sacconi è «inserire, trovando le compatibilità economiche, nuove flessibilità transitorie per evitare che gli ultrasessantenni rimangano senza lavoro e senza pensione a causa di una legge inumana come la riforma Fornero». Già: c'è anche il problema degli esodati. E il rischio vero è che alla fine, per fare cassa, siano colpite anche le pensioni medio-basse prorogando il blocco delle perequazioni ora in vigore dal 2012 al 2014.

Con un'inflazione al 2,5 per cento medio annuo, senza rivalutazione in 10 anni l'assegno si riduce come potere d'acquisto di oltre un quarto: altro che pensioni d'oro...

Nessuna parola invece sui vitalizi dei politici!... con diritto alla pensione dopo 35 mesi (non anni) in parlamento.

Riguardo ai conti in rosso dell'INPDAP, dove sono andati i soldi capitalizzati dalla Cassa pensione sanitari con bilanci sempre abbondantemente attivi e i relativi immobili?

Ricordiamoci che tagli alle pensioni comportano anche meno entrate erariali per minori imposte dirette e indirette, meno soldi per acquisti con conseguente minor consumismo e relativo danno alla produttività cioè al mondo del lavoro.

Facciamo presente che un mercato attivo del mondo del lavoro significa anche maggiori entrate contributive agli enti previdenziali e, in particolare, nel mondo giovanile con contributi freschi capitabilizzabili. (mpe)

FISCO - I PARERI DELL'UFFICIO SONO UNA OPINIONE e NON UN PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE

Il ricorso avverso la risposta dell'Amministrazione finanziaria, formulata in esito alla trattazione di un interpello, può essere inammissibile: il parere dell'ufficio, infatti, non è vincolante per il contribuente.

Ctp Roma - sentenza 289/2013

INTRAMOENIA - PRESTAZIONI SENZA FATTURA

da DoctorNews del 9 settembre 2013 - avv. E.Grassini

Il medico del SSN che operando in regime di intramoenia non rilascia ricevuta fiscale, non solo deve essere perseguito penalmente per peculato, ma va anche ritenuto responsabile del danno patrimoniale arrecato all'Azienda di appartenenza per gli introiti non incassati.

In particolare, nelle somme da risarcire, non va restituita l'indennità di esclusività percepita dal sanitario, che resta incamerata nel suo patrimonio per effetto del regime applicabile al rapporto di lavoro stipulato con l'azienda, ma va versata all'erario la percentuale che ha omesso di corrispondere sulle visite e sugli interventi chirurgici svolti al di fuori del regime pubblico.

Attenzione

In caso di mancata fatturazione del medico in intramoenia o intramoenia allargata:

1. evasione fiscale
2. truffa nei riguardi del proprio ente
3. per prestazioni al paziente mancata copertura assicurativa dell'ente per prestazioni non risultanti all'ente stesso
4. eventuale riscontro di incompatibilità della struttura o studio ospitante il medico se la struttura o lo studio sono convenzionate col SSN
5. possibile segnalazione all'Ordine da parte dell'Amministrazione dell'Ente ospedaliero o degli Organi di controllo per supposto comportamento deontologicamente non corretto

PENSIONI - CUMULO DEI CONTRIBUTI

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012 art.1 commi da 238 a 248) prevede il “cumulo gratuito” dei contributi ai fini di una unica pensione per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria al raggiungimento dei limiti previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia: attualmente per lavoratori autonomi e del pubblico impiego fissata in 66 anni e 3 mesi, per le lavoratrici del settore privato in 62 anni e 3 mesi, per la lavoratrici del settore privato autonome (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) in 63 anni e 3 mesi. L’accesso alla pensione in regime di “cumulo” è consentito anche per i trattamenti di inabilità, nonché per quelli ai superstiti in caso di decesso di un assicurato prima del conseguimento del diritto a pensione.

L’importo della pensione sarà dato dalla somma dei pro-quota delle spettanze dalle singole gestioni interessate in relazione ai periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo delle singole gestioni e sulla base delle rispettive retribuzioni.

Il “cumulo” deve interessare tutti e per intero i periodi da cumulare, non è possibile in caso di titolarità di una pensione di una delle gestioni interessate dall’eventuale “cumulo” oppure abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo.

L’istituto del “cumulo” non è previsto per i periodi di iscrizione alle Casse libero professionali.

CONTRIBUTI CUMULABILI	
Inps	cumulabile
Gestione autonomi	cumulabile
Ex Inpdap	cumulabile
Ex Enpals	cumulabile
Casse liberi professionisti	non cumulabile
Gestione separata Inps	cumulabile

ALTRE POSSIBILITA'		
gestione previdenziale	ricongiunzione	Totalizzazione decreto 42/2006
Inps	sì legge 29/1979	sì
Casse privatizzate	sì legge 45/1990	sì
Gestione separata Inps	no esclusa	sì
Gestione autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti)	sì legge 29/1979 oppure nell’Ago in base alla legge 233/1990 art.16	sì
ex Inpdap	sì legge 29/1979	sì
ex Enpals	sì Dpr 1420/1971 art. 16	sì

da Sole 24 ore

Vedi in documento allegato 155 la Circolare n. 120/2013 dell’Inps

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE 288/2012 di STABILITA' (documento 164)

SE IL MEDICO «A RIPOSO» FA IL DIRETTORE SANITARIO

da Sole 24 ore - risposta 2790

D - Un medico fisiatra è pensionato di vecchiaia.

Ultrasessantacinquenne, viene nominato direttore sanitario in una struttura sanitaria privata di riabilitazione. Viene iscritto alla gestione separata pagando i relativi contributi previdenziali mensilmente. È corretto tale inquadramento oppure, ai sensi del Dl 98/2011 (articolo 18, comma 11), deve versare all'Enpam l'aliquota del 6,25% sui redditi?

R - L'articolo 18, comma 11, del Dl 98/2011, convertito in legge in del 15 luglio 2011, impone agli enti previdenziali privati di provvedere all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell'ottica dell'obbligatorietà dell'imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività.

Pertanto, i soggetti già pensionati, qualora svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al 50 per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.

Occorre, quindi, procedere all'iscrizione all'Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri), per il quale la misura della contribuzione a carico del pensionato è del 6,25% per l'anno 2013.

Attenzione: non va iscritto alla Gestione separata INPS, ma deve versare i contributi sui corrispettivi percepiti, al netto di eventuali spese inerenti la produzione di detto reddito (previa denuncia entro il 30 luglio di ogni anno), al Fondo Generale Enpam Quota B entro il 31 ottobre di ogni anno, potendo scegliere l'aliquota ordinaria (per quest'anno pari al 12,50%) o quella ridotta per i pensionati pari al 6,25. Oltre il tetto (quest'anno 70mila euro) l'aliquota è pari all'1%, di cui solo lo 0,50% per la pensione. Non è prevista alcuna franchigia se è titolare della pensione del Fondo generale Quota A, avendo cessato la contribuzione obbligatoria.

La pensione Enpam in atto verrà aggiornata d'ufficio ogni terzo anno in base ai nuovi contributi ovvero erogata un nuovo assegno in relazione ai suddetti versamenti. (mpe)

ALLARME SUI FONDI PENSIONE - OMBRA DI PRELIEVI

(leggi articolo su Italia Oggi del 10 settembre 2013 pag. 44)

Ombra del prelievo sui Fondi pensione. L'ipotesi, per ora, è solo virtuale in Italia...se lo Stato decidesse di avviare una drastica riduzione del debito pubblico, una delle fonti cui attingere potrebbe essere quella dei fondi comuni (vedi Polonia e Ungheria coi fondi pensione).

In Italia il prelievo forzoso sui fondi pensione sarebbe meno probabile...ma...

Il patrimonio dei fondi pensione, mai veramente decollati in Italia, si aggira intorno ai 76 miliardi di euro di cui solo 23 investiti in titoli di Stato (dati Covip dello scorso anno). Da un eventuale prelievo si potrebbero ricavare una somma pari a 1% del pil...francamente ben poco, ma troppo per la coesione sociale. Ecco perché, alla fine, il Governo dovrà trovare altre forme di tagli e prelievi. Però intanto se ne è parlato...e...non si sa mai.... Dunque occhi aperti.

RISARCIMENTO PER DANNI DA EMOTRASFUSIONE - TERMINI DI PRESCRIZIONE

da DoctorNews del 10 settembre 2013 - Avv. E.Grassini

Il termine iniziale per il computo della prescrizione (decennale) per il paziente che presume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo non decorre dal giorno in cui si determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma da quello in cui la patologia viene percepita o può essere percepita, quale danno

ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

CUMULABILE IL CONGEDO STRAORDINARIO COLL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

L'Inps con messaggio del 10 settembre 2013, n. 14206, modificando precedenti istruzioni fornite in materia, comunica che l'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l'indennità per congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DECESSO DEL CONTRIBUENTE CHE HA PRESENTATO IL 730

Domanda

Un contribuente che ha presentato il 730/2013, da cui scaturiva un credito Irpef, è deceduto l'8 agosto. Che devono fare gli eredi per recuperare le somme non erogate dal sostituto?

Risponde G. Mingione

Il sostituto d'imposta effettua le operazioni di conguaglio in base ai dati riportati nel modello 730-4, effettuando i rimborsi o le trattenute a seconda che dalla dichiarazione scaturisca un credito o un debito. Il decesso del contribuente durante le operazioni di conguaglio interrompe immediatamente le stesse (articolo 20, comma 2, Dm 164/1999 e circolare 14/E del 2013). Il sostituto avrà l'onere di comunicare agli eredi l'importo non rimborsato (indicandolo anche nel Cud), che dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi da presentare, l'anno successivo, per conto del contribuente deceduto (articolo 65 del Dpr 600/1973). Bisognerà in tal caso utilizzare il modello Unico. Gli eredi, in alternativa, potranno presentare istanza di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973).

TARES 2013 - IL COMUNE PUO' RINVIARE LA SCADENZA ANCHE NEL 2014

Tares che confusione!

Il Comune può rinviare al 2014 la scadenza del pagamento di una o più rate del 2013. La maggiorazione standard dell'0,30 euro per metro quadro deve però essere tutta pagata entro il 16 dicembre insieme all'ultima rata pagata nel 2013

Unica speranza per il povero contribuente è che sia il Comune mediante avviso di pagamento chiedere i relativi pagamenti.....e possibilmente non all'ultimo momento.....

**IN ALLEGATO A PARTE - DIP. FINANZE Risoluzione 9/DF del 9.09.2013
(documento 165)**

DALLA CASSAZIONE

Responsabilità del datore di lavoro in caso di omessa adozione di attrezzature “moderne”

Al fine di assicurare una concreta ed effettiva attuazione della prescrizione antinfortunistica, il datore di lavoro deve adottare i più moderni ed efficaci macchinari.

L'inosservanza di tale obbligo integra l'omissione "colposa" dello stesso datore di lavoro, scagionando l'ipotesi di una condotta imprevedibile o anomala del dipendente in caso di infortunio.

Corte di Cassazione - sentenza numero 36394 del 5 settembre 2013

Lavoro autonomo e lavoro subordinato: caratteri distintivi

E' lavoratore autonomo a tutti gli effetti e non un dipendente chi svolge attività con retribuzione fissa e mensile, anche per molti anni, se emette regolare fattura.

Inoltre per essere considerato dipendente bisogna dimostrare di essere sottoposto a stringente potere direttivo del datore di lavoro.

Corte di Cassazione - sentenza numero 19568 del 26 agosto 2013

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento agosto 2013

Pubblicato il 12 settembre 2013

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	107,6
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+4,3

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2013

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 luglio 2013 ed il 14 agosto 2013, dell' **1,774648%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 12/9/2013 per il mese di AGOSTO 2013

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6				
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.